

Comune di Chiuppano

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Allegato Sub B - Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/11/2013

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 2	Principi generali	Pag. 2
Art. 3	Classificazione dei rifiuti	Pag. 2
Art. 4	Assimilazione	Pag. 3
Art. 5	Rapporti con associazioni e cittadini	Pag. 3
Art. 6	Campagne di sensibilizzazione e informazione	Pag. 3

TITOLO II CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 7	Disposizioni generali	Pag. 4
Art. 8	Raccolta "per punti di raccolta" – Disposizioni generali	Pag. 4
Art. 9	Raccolta della frazione secca non riciclabile	Pag. 4
Art. 10	Raccolta della frazione umida riciclabile	Pag. 5
Art. 11	Raccolta rifiuti utenze non domestiche	Pag. 5
Art. 12	Riciclaggio domestico della frazione umida	Pag. 6
Art. 13	Raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili	Pag. 7
Art. 14	Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani riciclabili	Pag. 7
Art. 15	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	Pag. 8
Art. 16	Ecostazione (centro di raccolta comunale)	Pag. 8

TITOLO III CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Art. 17	Rifiuti provenienti da esumazioni, estumulazioni e attività manutentive	Pag. 9
Art. 18	Carogne di animali	Pag. 9
Art. 19	Rifiuti provenienti da residui di macellazione	Pag. 9
Art. 20	Veicoli a motore	Pag. 9
Art. 21	Rifiuti inerti	Pag. 9

TITOLO IV ALTRE NORME DI PULIZIA

Art. 22	Raccolta di rifiuti sulle aree pubbliche o di uso pubblico	Pag. 10
Art. 23	Disposizioni per la pulizia di aree private	Pag. 10
Art. 24	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Pag. 10
Art. 25	Pulizia delle aree occupate da spettacoli di tipo saltuario	Pag. 10
Art. 26	Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Pag. 10
Art. 27	Pulizia delle aree utilizzate per carico/scarico merci e trasporto merci	Pag. 10
Art. 28	Mercati	Pag. 11
Art. 29	Spazzamento strade	Pag. 11

TITOLO V DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30	Divieti e obblighi generali	Pag. 11
Art. 31	Competenza e giurisdizione	Pag. 12
Art. 32	Attività di controllo	Pag. 12
Art. 33	Ordinanze contingibili e urgenti	Pag. 12
Art. 34	Sanzioni	Pag. 13
Art. 35	Danni e risarcimenti	Pag. 14

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 36	Entrata in vigore del regolamento	Pag. 14
ALLEGATO A		Pag. 15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è predisposto, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità e della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti cui si rimanda per le principali definizioni e classificazioni di rifiuto, ed ha per oggetto:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato;
 - c) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani e agli assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di Chiuppano, ed in particolare:
 - a) ai rifiuti urbani, come definiti al successivo art. 3;
 - b) ai rifiuti di origine non domestica, assimilati agli urbani in base a quanto indicato dall'art. 4;
 - c) ai rifiuti derivanti da manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, mostre, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, religioso, folcloristico;
 - d) ai rifiuti derivanti da mercati o fiere;
3. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della normativa vigente;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, intesa come l'insieme delle azioni relative a: conferimento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.
2. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.

Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi

- d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
4. Sono rifiuti **pericolosi** i rifiuti non domestici che recano le caratteristiche di cui all'allegato della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, di cui all'allegato D allegato alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte IV del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Articolo 4 - ASSIMILAZIONE

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" del presente Regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che siano provenienti da spazi e locali non destinati direttamente alla produzione. Le imprese interessate possono richiedere al Comune di stipulare apposita convenzione regolante le modalità di conferimento al servizio di privativa comunale anche dei rifiuti assimilati prodotti dalle aree produttive; in questo caso, la Giunta Comunale stabilirà, con apposito atto, le quantità massime conferibili.

Articolo 5 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI E CITTADINI

1. Al fine di migliorare il servizio di raccolta rifiuti e l'attività di controllo il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini, regolando tali rapporti con apposite convenzioni.
2. Le associazioni e i cittadini vengono autorizzati, previa valutazione di idoneità, senza alcun pregiudizio, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi attività affidate al gestore del servizio.

Articolo 6 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti ed utenti del relativo servizio, devono essere responsabilizzati riguardo alle problematiche ed alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti. A tal fine il Comune, anche con la collaborazione del gestore del servizio elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:
- pubblicazione e distribuzione di materiale informativo;
 - pubblicazione e distribuzione del notiziario comunale;
 - seminari, conferenze, riunioni pubbliche o simili;
 - ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.
2. Il Comune d'intesa con i competenti organi scolastici ed in collaborazione con il soggetto gestore, potrà promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado, l'organizzazione di giornate di studio ed attività, anche extra scolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema rifiuti.
3. Ogni cittadino è tenuto a collaborare con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.

TITOLO II

CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I rifiuti urbani, così come classificati ai precedenti articoli, devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani;
 - b) la raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi (cassonetti, bidoni, campane, ecc.) e mediante il sistema per punti di raccolta a mezzo di sacchetti e bidoncini;
 - c) trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati in area pubblica e, ove possibile, in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità;
 - d) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante;
 - e) le modalità di attuazione del servizio sono definite nel contratto tra Comune e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Articolo 8 - RACCOLTA "PER PUNTI DI RACCOLTA" DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio viene effettuato con idonea manodopera e adeguate attrezzature sull'intero territorio comunale.
2. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
3. Il servizio di raccolta verrà effettuato al piano terra di ogni stabile per punti di raccolta, all'esterno delle recinzioni, lungo il marciapiede o la strada pubblica o di uso pubblico.
4. Qualora le utenze abbiano necessità di far entrare mezzi e personale del gestore del servizio in area privata per raccogliere i rifiuti, dovrà essere stipulato uno specifico accordo tra il gestore del servizio e l'utenza privata.
5. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti provvederà allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti; questi dovranno essere collocati, nel giorno e nell'ora prefissati davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Comune quando si renda necessario accorpate i conferimenti.
6. Le modalità di raccolta della frazione umida e della frazione secca non riciclabile dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

Giorno di raccolta	
Frazione umida	Frazione secca non riciclabile
Lunedì	Mercoledì
Venerdì	

I contenitori per la raccolta della frazione umida e i sacchi per la raccolta della frazione secca non riciclabile dovranno essere collocati nei punti di raccolta solamente dopo le ore 18.00 del giorno antecedente il ritiro (ossia il martedì per la raccolta della frazione secca, e la domenica e il giovedì per la raccolta della frazione umida).

I contenitori per la raccolta della frazione umida dovranno essere recuperati dall'utenza entro le ore 20.00 del giorno previsto per la raccolta.

7. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi.

Articolo 9 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile è attivo su tutto il territorio comunale con la modalità per punti di raccolta opportunamente individuati, nel rispetto del decoro urbano.
2. I rifiuti devono essere conferiti in sacchi semitrasparenti (non di colore nero), che permettano agli addetti alla raccolta di poter controllare il contenuto e essere inoltre ben chiusi in modo tale da impedire la fuoriuscita di cattivi odori e prevenire problemi di ordine igienico sanitario. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti diversi da quelli sopra indicati o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta (secco non riciclabile) in percentuale definita dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.
3. Pannolini, pannoloni ed altri supporti medicali (rifiuto secco non riciclabile) possono essere conferiti analogamente a quanto già indicato nel precedente comma, al servizio settimanale di raccolta o conferiti in sacchi semitrasparenti opportunamente chiusi negli appositi bidoncini posti nelle isole ecologiche. I bidoncini

possono essere aperti solo mediante opportuna chiave che va richiesta presso l'Area Servizi Tecnici del Comune.

4. E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di segnalare tempestivamente all'Area Servizi Tecnici del Comune le utenze che non conferiscono i rifiuti in maniera conforme (per natura o modalità di conferimento) a quanto previsto nel presente regolamento; a seguito della segnalazione il Comune adotterà i provvedimenti del caso (diffida e poi sanzione in caso di ripetuta violazione).
5. A prescindere dai provvedimenti sanzionatori sarà compito degli addetti alla raccolta posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta. Al ripetersi di conferimenti scorretti della stessa utenza il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà astenersi dal raccogliere il rifiuto segnalando il fatto all'Area Servizi Tecnici del Comune.

Articolo 10 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE

1. Il servizio di raccolta della frazione in oggetto è attivo su tutto il territorio comunale, ovunque tecnicamente ed economicamente possibile, con la modalità per punti di raccolta, punti opportunamente individuati, nel rispetto del decoro urbano.
2. I rifiuti umidi devono essere conferiti in sacchetti di materiale biodegradabile e compostabile (mater-bi), ben chiusi e raccolti nell'apposito bidoncino marrone (capienza 10 lt) assegnato a ciascuna nuova utenza; in caso di nuova utenza con nucleo familiare composto da oltre 5 persone il bidoncino assegnato avrà capienza pari a 25 lt.
3. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto o conferiti in contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune.
4. Entro la ore 20.00 del giorno della raccolta giornata i bidoncini svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.
5. Gli utenti sono tenuti alla pulizia periodica del proprio bidoncino.
6. E' vietato, in ogni caso, depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno al bidoncino o nei contenitori altrui.
7. Il bidoncino, strettamente personale, viene assegnato a ciascuna utenza domestica dal Comune ed è ritirabile/restituibile presso l'Area Servizi Tecnici del Comune.
8. Il bidoncino è provvisto di etichetta con codice numerico personale assegnato dal Comune e decifrabile dallo stesso al fine di risalire all'utente in qualsiasi momento e per qualsiasi circostanza riconducibile al servizio di raccolta del rifiuto.
9. In caso di trasferimento di residenza entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione del bidoncino assegnato.
10. Il bidoncino deve essere riconsegnato al Comune pulito.
11. In caso di smarrimento, rottura per incuria o furto del bidoncino, la richiesta di sostituzione dello stesso deve essere depositata in forma scritta all'Ufficio Protocollo del Comune; la consegna del bidoncino sostituito è a cura dell'Area Servizi Tecnici del Comune dietro presentazione di attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 5,00 (cinque/00) su conto corrente postale n° 14923361 – intestato a: Comune di Chiuppano – Servizi di Tesoreria - causale: diritti di segreteria per sostituzione BIDONE-UMIDO.
12. E' facoltà dell'utente richiedere un contenitore di portata superiore (25 lt); la richiesta deve essere depositata in forma scritta all'Ufficio Protocollo del Comune; la consegna del bidoncino è a cura dell'Area Servizi Tecnici del Comune dietro presentazione di attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 5,00 (cinque/00) su conto corrente postale n° 14923361 – intestato a: Comune di Chiuppano – Servizi di Tesoreria - causale: diritti di segreteria per BIDONE-UMIDO 25.
13. E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di segnalare tempestivamente all'Area Servizi Tecnici del Comune le utenze che non conferiscono i rifiuti in maniera conforme (per natura o modalità di conferimento) a quanto previsto nel presente regolamento; a seguito della segnalazione il Comune adotterà i provvedimenti del caso (diffida e poi sanzione in caso di ripetuta violazione).
14. A prescindere dai provvedimenti sanzionatori sarà compito degli addetti alla raccolta posizionare immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni atte a far sì che il comportamento non si ripeta. Al ripetersi di conferimenti scorretti della stessa utenza il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà astenersi dal raccogliere il rifiuto segnalando il fatto all'Area Servizi Tecnici del Comune.

Articolo 11 – RACCOLTA RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il servizio di raccolta è attivo su tutto il territorio comunale, ovunque tecnicamente ed economicamente possibile, con la modalità per punti di raccolta, punti opportunamente individuati, eventualmente coincidenti con i punti di raccolta utilizzati dalle utenze domestiche, nel rispetto del decoro urbano.

2. Le utenze non domestiche sono tenute a conferire al servizio di raccolta il rifiuto secco non riciclabile in sacchi semitrasparenti non neri, di capacità non superiore a lt. 100 e in quantità non superiore a 1 posizionando i sacchetti negli opportuni punti di raccolta.
3. I rifiuti umidi devono essere conferiti in sacchetti di materiale biodegradabile e compostabile (mater-bi), ben chiusi e raccolti nell'apposito bidoncino marrone (capienza 25 lt o 240 lt) assegnato a ciascuna utenza.
4. Il bidoncino è provvisto di etichetta con codice alfa-numerico personale assegnato dal Comune e decifrabile dallo stesso al fine di risalire all'utenza in qualsiasi momento e per qualsiasi circostanza riconducibile al servizio di raccolta del rifiuto.
5. In caso di smarrimento, rottura per incuria o furto del bidoncino, la richiesta di sostituzione dello stesso deve essere depositata in forma scritta all'Ufficio Protocollo del Comune; la consegna del bidoncino sostituito è a cura dell'Area Servizi Tecnici del Comune dietro presentazione di attestazione di versamento dei diritti di segreteria come di seguito riportato:
 - bidone 25lt : € 10,00 (dieci/00) su conto corrente postale n° 14923361 – intestato a: Comune di Chiuppano – Servizi di Tesoreria - causale: diritti di segreteria per sostituzione BIDONE-UMIDO;
 - bidone 240lt : € 50,00 (cinquanta/00) su conto corrente postale n° 14923361 – intestato a: Comune di Chiuppano – Servizi di Tesoreria - causale: diritti di segreteria per sostituzione BIDONE-UMIDO.
6. E' facoltà dell'utenza richiedere, per giustificate necessità legate alla produzione del rifiuto, tipologie di contenitori di portata superiore (240 lt); la richiesta deve essere depositata in forma scritta all'Ufficio protocollo del Comune; la consegna del bidoncino è a cura dell'Area Servizi Tecnici del Comune dietro presentazione di attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 40,00 (quaranta/00) su conto corrente postale n° 14923361 – intestato a: Comune di Chiuppano – Servizi di Tesoreria - causale: diritti di segreteria per BIDONE-UMIDO 240.
7. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto o conferiti in contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune.
8. Entro la ore 20.00 del giorno della raccolta giornata i bidoncini svuotati vanno riportati all'interno della proprietà.
9. Gli utenti sono tenuti alla pulizia periodica del proprio bidoncino.
10. E' vietato, in ogni caso, depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno al bidoncino o nei contenitori altrui.
11. Il bidoncino, strettamente personale, viene assegnato a ciascuna utenza domestica dal Comune ed è ritirabile/restituibile presso l'Area Servizi Tecnici del Comune.
12. In caso di trasferimento della sede entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione del bidoncino assegnato.
13. Il bidoncino deve essere riconsegnato al Comune pulito.
14. La raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche deve rispettare le indicazioni di carattere generale previste per le utenze domestiche e verrà effettuata con la tempistica indicata al precedente art. 8.

Articolo 12 - RICICLAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il Comune favorisce e incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della frazione umida dei rifiuti urbani e dei residui derivanti dalla manutenzione del verde e decomponibili (resti di cucina, scarti vegetali del giardino, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.).
2. Ogni utenza potrà eseguire le operazioni di compostaggio solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti urbani prodotta dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde): composter o concimaia così come si seguito descritte:
 - composter: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico;
 - concimaia ad uso domestico (standard per una famiglia composta da 4 persone: capacità volumetrica minima di 1,5 mc):
 - o interrata: buca di profondità limitata (max 50 cm), protetta e segnalata, con fondo drenante o meno, opportunamente coperta e delimitata;
 - o in elevazione: struttura delimitata, ottenuta assemblando preferibilmente laterizi alveolari (o muretto in cemento) e rivestimento interno con telo di "tessuto/non tessuto" (tipo juta), fondo drenate ed adeguata copertura.
4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazioni di insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. In generale valgono le seguenti prescrizioni tecniche:
 - il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi o alberi caducifoglie

in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta durante l'estate e d'inverno beneficiare del calore del sole;

- il materiale comportabile va miscelato con cura, evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, provvedendo ad opportuna miscelazione e rivoltamento allo scopo di favorire i processi di trasformazione biologica.
6. Le modalità di collocazione della composte in relazione ai rapporti privatistici di vicinanza, proprietà del terreno sono a completo carico dell'utente e sono regolate dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
 7. L'utilizzo di concimaie o altri metodi per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, è comunque consentito nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Articolo 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI

1. La raccolta è attuata mediante contenitori stradali collocati in un quantità tale da assicurare completezza di servizio presso ogni isola almeno per le tipologie principali: carta, vetro, lattine/banda stagnata, vuoti in plastica.
2. Le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di raccolta potranno essere modificate dal Comune.
3. I rifiuti che possono essere conferiti nelle isole ecologiche sono:

VETRO – campana verde

Gli utenti sono tenuti a conferire nelle apposite campane i rifiuti di vetro (bottiglie, fino a 5 litri, barattoli, vasi e vasetti, ecc) completamente vuoti, preferibilmente privi di tappi e da materiali di rivestimento, opportunamente puliti allo scopo di evitare la formazione di liquami e lo sviluppo di odori. E' vietato gettare materiali in cristallo e/o ceramica.

CARTA E CARTONE – campana gialla

Gli utenti sono tenuti a conferire nelle apposite campane la carta e il cartone (giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, togliendo parti adesive, in plastica o metallo, scatole in cartone e cartone in pezzi) puliti e avendo cura di ridurre il volume delle scatole più voluminose a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori.

MULTIMATERIALE – campana blu

Gli utenti tenuti a conferire imballaggi, confezioni di plastica, lattine, barattoli, scatolette e vaschette in alluminio, svuotati dai residui e schiacciati. I recipienti facilmente comprimibili (es. bottiglie) devono essere ridotti di volume prima del loro conferimento. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico con etichettata di pericolosità, T e/o F non possono essere conferiti nelle campane.

Nei contenitori non possono essere introdotti rifiuti classificabili come Rifiuti Urbani Pericolosi.

4. Il Comune provvede a fissare:
 - a) la localizzazione di siti per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di RSU. Il posizionamento è stabilito ad insindacabile giudizio del Comune ed è vietato spostare i contenitori;
 - b) la tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere;
 - c) la frequenza della raccolta;
 - d) lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato, con la frequenza necessaria, in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori nonché alla pulizia dell'area circostante i contenitori esposti.
5. Per evitare il disturbo dei cittadini che abitano in prossimità delle isole ecologiche è vietato il conferimento dei rifiuti dalle ore 23.00 alle ore 7.00.
6. È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno delle isole ecologiche.

Articolo 14 - COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RICICLABILI

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani riciclabili sono collocati, di norma, in area pubblica, a cura del gestore del servizio di raccolta in accordo con il Comune ubicati in modo da essere accessibili, senza pericolo per l'utente, evitando al massimo intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone.
2. Nella collocazione dei contenitori si dovrà aver cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
3. I contenitori, che devono essere idonei a proteggere al meglio i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e a impedire esalazioni moleste, devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento, asporto e di pulizia. I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.

4. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per lo stazionamento dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli standard di cui al presente regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate.
5. I contenitori possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, anche all'interno di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.
6. I contenitori, previa convenzione tra Comune, gestore del servizio e il proprietario dell'area di raccolta rifiuti, possono essere collocati all'interno di aree private nei seguenti casi:
 - a) nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione in area pubblica;
 - b) nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
 - c) produzione dei rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

Articolo 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, farmaci e pile scadute dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi contenitori presso i rivenditori oppure presso l'ecostazione (centro di raccolta comunale).
2. I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre.

Articolo 16 – ECOSTAZIONE (CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE)

1. L'ecostazione è un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.
2. L'ecostazione è dotata di appositi contenitori per la raccolta anche di rifiuti che non possono essere smaltiti mediante gli usuali sistemi di raccolta ovvero tramite contenitori stradali.
3. L'accesso all'ecostazione è gratuito e sono presenti operatori incaricati di svolgere funzioni di accettazione, controllo, vigilanza e informazione agli utenti.
4. Il servizio è operativo esclusivamente per le utenze domestiche residenti o domiciliate e le utenze non domestiche insediate nel territorio comunale, limitatamente a conferimenti di rifiuti prodotti in loco.
5. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti presso il centro di raccolta, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198 – comma 2 lett. g) del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i. e rientranti in una delle categorie riportate nell'allegato "A";
 - b) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti paganti la TARES.
6. Per facilitare l'utente nella separazione domestica, il seguente elenco descrive le tipologie di rifiuti raccolti:
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (es. frigoriferi, televisori, lavatrici etc.);
 - Batterie per auto (batterie di auto e moto);
 - Bombolette spray;
 - Carta/cartone (es. imballaggi, giornali, riviste, libri, fogli ecc.);
 - Cartucce esauste al toner (cartucce di stampanti, fax e fotocopiatrici);
 - Contenitori in vetro (barattoli, bottiglie e vasetti);
 - Contenitori vuoti per alimenti in banda stagnata e acciaio (es. scatolette metalliche e latte di olio vegetale);
 - Contenitori vuoti di antiparassitari;
 - Contenitori vuoti di sostanze pericolose (es. contenitori vuoti di vernici, adesivi e inchiostri);
 - Indumenti usati;
 - Ingombranti (es. divani, materassi ecc);
 - Lampade al neon (es. tubi al neon e lampade a basso consumo energetico);
 - Lattine di alluminio (es. lattine per le bibite);
 - Medicinali scaduti;
 - Oli minerali (es. olio motore automobili e motorini, olio altri motori);
 - Oli vegetali (olio di oliva e olio di semi);
 - Pile esauste;
 - Rifiuti da piccole demolizioni domestiche (es. vetri rotti, ceramica, porcellana, mattonelle, sanitari rotti, detriti, specchi e cristalli);
 - Scarti ferrosi (es. reti del letto, posate, pentole, stufe e altri oggetti in ferro);

- Scarti legnosi (es. mobili, armadi, sedie, pezzi di tavoli e oggetti in legno);
 - Sfalci e ramaglie (es. erba, foglie e rami derivanti dalla manutenzione del giardino).
7. Tutti i rifiuti devono essere separati prima di accedere all'ecostazione. Inoltre i rifiuti voluminosi (scatoloni, mobili, ramaglie) devono essere ridotti il più possibile.
 8. I rifiuti vanno conferiti in quantità domestica (quantità normalmente prodotta in una casa). Tale quantità corrisponde a: 10/12 cartoni, un mobile, un elettrodomestico di grandi dimensioni, 1 o 2 batterie per auto, 10 scatole di farmaci, 4/5 sacchi di erba da giardino da 80 litri o 6/7 fasci di potature, 4/5 barattoli vuoti di vernice, 2 secchi vuoti di colore da 10 litri, 4/5 secchi di rifiuti inerti.
 9. I rifiuti devono essere conferiti nell'ecostazione di Chiuppano, situata in via Della Pace, loc. Navò, nei seguenti orari:

orario estivo (ora legale)		orario invernale (ora solare)	
mercoledì	dalle 15.00 alle 19.00	mercoledì	dalle 14.00 alle 18.00
sabato	dalle 08.00 alle 13.00	sabato	dalle 09.00 alle 14.00

10. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del centro di raccolta.

TITOLO III CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Articolo 17 – RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E ATTIVITÀ MANUTENTIVE

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali, ai sensi del D.P.R. n.254 del 15/07/2003, deve essere condotta garantendo un elevato livello della tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. Alla gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione e da estumulazione si provvederà secondo le disposizioni previste dall'art.12 del suddetto D.P.R. n.254 del 15/07/2003.

Articolo 18 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 19 – RIFIUTI PROVENIENTI DA RESIDUI DI MACELLAZIONE E SIMILI

1. Le carcasse di animali e tutti gli altri rifiuti della macellazione a fine commerciale, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente devono essere, di norma, sottoposti a trattamento di incenerimento.

Articolo 20 - VEICOLI A MOTORE

1. E' vietato l'abbandono di veicoli a motore fuori uso o di parte di essi, sia su suolo pubblico che su suolo privato.
2. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione secondo quanto disposto dalla normativa in vigore (D. Lgs. 209/2003 e s.m.i.).

Articolo 21 - RIFIUTI INERTI

1. Le utenze non domestiche che eseguono lavori di demolizione, ordinaria manutenzione, ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili devono conferire i materiali inerti provenienti dalla loro attività presso impianti autorizzati.
2. Le utenze domestiche possono conferire nel centro di raccolta comunale, i materiali inerti, derivanti da piccoli lavori, effettuati in economia, di demolizione, ordinaria manutenzione, ristrutturazione o sostituzione di impianti sanitari e simili, provenienti dalle abitazioni private. I materiali suddetti devono essere conferiti con trasporto a carico dell'utente, fino ad un quantitativo massimo di 4/5 secchi per conferimento.

TITOLO IV ALTRE NORME DI PULIZIA

Articolo 22 - RACCOLTA DI RIFIUTI SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

1. Per favorire la raccolta e lo smaltimento di rifiuti di piccole dimensioni il Comune provvede ad installare e gestire cestini e contenitori su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.
2. E' vietato conferire rifiuti di altra natura nei cestini e contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggere materiale di qualsiasi natura sugli stessi.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DI AREE PRIVATE

1. Le aree private di uso comune ai fabbricati civili, le aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, le aree private isolate, recintate e non, devono essere tenute pulite dai rispettivi conduttori, amministratori e/o proprietari, che devono inoltre conservarle costantemente libere da rifiuti anche se abbandonati anche da terzi e/o ignoti.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno sarà obbligato, con ordinanza del Sindaco o del competente Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, previa diffida, alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, nonché ad adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati. In caso di palese inadempienza il Comune interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili.

Articolo 24 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Gli stessi gestori degli esercizi in parola devono svuotare quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza.
3. E' obbligo dei titolari e/o gestori di informare la clientela ed incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
5. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Alla chiusura quotidiana dell'esercizio l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

Articolo 25 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI DI TIPO SALTUARIO

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta o con le diverse modalità stabilite dal Comune.

Articolo 26 – PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, comunicano al Comune il programma delle iniziative e le aree che intendono utilizzare provvedendo direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso mediante conferimento dei rifiuti secondo le modalità operative concordate con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su indicazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici del Comune.
2. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno a carico dei promotori delle manifestazioni che potranno stabilire apposite convenzione con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti o previa opportuna fidejussione o cauzione.

Articolo 27 – PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER CARICO/SCARICO MERCI E TRASPORTO MERCI

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere

eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli al sistema di raccolta secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

2. Al fine di evitare l'imbrattamento delle strade, il Sindaco o il competente Responsabile dell'Area Servizi Tecnici può imporre ai soggetti interessati l'installazione nei luoghi di partenza di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate.

Articolo 28 – MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. I medesimi hanno l'obbligo di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
3. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato saranno a carico del promotore dell'iniziativa che potrà stabilire apposite convenzioni con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti o previa opportuna fidejussione o cauzione.
4. E' previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dal Comune.

Articolo 29 - SPAZZAMENTO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto su strade e piazze compresi i marciapiedi, portici, aiuole spartitraffico ecc.
2. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione stradale, di marciapiedi e di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio su aree date in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
4. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali e vie.
5. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consente l'impiego di macchine spazzatrici e verrà effettuato secondo i programmi stabiliti dal Comune.
6. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici; per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare interventi occasionali e mirati.

TITOLO V DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 30 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento e, in particolare:
 - a) l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Chiuppano, alle utenze non domestiche ivi insediate;
 - b) i rifiuti urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore;
 - c) il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire in conformità alle modalità indicate dal Comune.
2. Si considera conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato tramite contenitori (sacchetti, cassonetti, bidoni, ecc.) non conformi alle modalità o con utilizzazione di mezzi difformi da quanto indicato nel presente Regolamento;
 - b) quello effettuato da cittadini non residenti o non dimoranti nel Comune di Chiuppano o da utenze domestiche non insediate;
 - c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto.
3. In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte dei rifiuti e il conferimento differenziato negli appropriati contenitori, o con le modalità previste dal Comune e descritte nel presente Regolamento.
4. E' *espressamente* vietato:
 - a) l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;

- c) l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'utilizzo quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- e) i comportamenti che creano intralcio o ritardo all'opera degli addetti al servizio inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- f) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- h) la combustione dei rifiuti;
- i) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori delle isole ecologiche stradali e dell'ecostazione; per le isole ecologiche, nel caso di contenitore pieno, l'utente deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso la propria abitazione il materiale medesimo, avvisando il competente ufficio comunale delle carenze del servizio;
- j) l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, chewin gum, bottiglie e simili) nonché lo spandimento di olio e simili;
- k) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- l) richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso l'ecostazione e viceversa consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dall'ecostazione stessa;
- m) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento;
- n) il conferimento in cassonetti, campane, ecostazione e comunque al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione con il gestore del servizio;
- o) l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- p) il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- q) gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;
- r) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- s) proprietari delle greggi dovranno provvedere a comunicare almeno 24 ore prima del transito l'elenco delle strade comunali su cui prevedono di passare con il gregge; il Comune, con provvedimento dirigenziale, può limitare il transito degli animali solo ad alcune strade. In caso di inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenute nei confronti dei responsabili, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 31 – COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell' art. 6 della L.R. 3/2000 la Provincia è preposta al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art.262 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le altre disposizioni della L. 24/11/1981 n.689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art.226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

Articolo 32 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, in via prioritaria, dal Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino la Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria.
Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. Il Comune si riserva la possibilità di promuovere un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

Articolo 33 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 34 - SANZIONI

1. L'inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie come di seguito indicato:

Articolo 9

- inosservanza delle disposizioni riguardanti la raccolta della frazione secca non riciclabile: Euro da 100,00 a 500,00;

Articolo 10

- inosservanza delle disposizioni riguardanti la raccolta della frazione umida riciclabile: Euro da 100,00 a 500,00;

Articolo 11

- inosservanza delle disposizioni riguardanti la raccolta dei rifiuti – utenze non domestiche: Euro da 100,00 a 500,00;

Articolo 12

- inosservanza delle disposizioni riguardanti il riciclaggio domestico della frazione umida: Euro da 100,00 a 500,00;

Articolo 13

- inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili: Euro da 25,00 a 500,00;
- conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche dalle ore 23.00 alle ore 7.00: Euro 50,00;
- abbandono di rifiuti all'esterno delle isole ecologiche: Euro da 100,00 a 500,00;
- abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori delle isole ecologiche: Euro da 100,00 a 500,00;

Articolo 15

- inosservanza delle disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti urbani pericolosi: Euro da 25,00 a 250,00;

Articolo 16

- abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno del perimetro dell'ecostazione: Euro da 100,00 a 500,00;

Articoli 18 e 19

- abbandono di carogne di animali o di rifiuti provenienti da residui di macellazione: Euro da 100,00 a 500,00;

Articolo 20

- abbandono di veicoli fuori uso: Euro 500,00;

Articolo 21

- inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di conferimento dei rifiuti inerti: Euro 500,00;

Articolo 22

- inosservanza delle disposizioni relative all'utilizzo dei cestini porta rifiuti: Euro da 25,00 a 100,00;

Articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28

- inosservanza delle disposizioni relative alla pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, da spettacoli di tipo saltuario, manifestazioni pubbliche, aree di scarico e trasporto merci e mercati: Euro da 50,00 a 500,00;

Articolo 30

- inosservanza dei divieti e obblighi generali in materia di produzione e conferimento dei rifiuti: Euro da 25,00 a 2500,00;
- scarico o abbandono incontrollato di rifiuti (esclusi ingombranti, pericolosi, tossici e/o nocivi) in area privata o pubblica: Euro da 50,00 a 500,00;
- scarico o abbandono di rifiuti ingombranti in area privata o pubblica: Euro da 100,00 a 500,00;
- scarico o abbandono di rifiuti pericolosi: Euro da 200,00 a 500,00;
- scarico o abbandono incontrollato di rifiuti tossici e/o nocivi) in area privata o pubblica: Euro da 500,00 a 1.500,00;
- immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente: da Euro 250,00 a 1.500,00
- cernita o prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta o diversamente conferiti: Euro da 100,00;
- conferimento di propri rifiuti da parte di terzi presso l'ecostazione: da Euro 100,00 a Euro 250,00;

- affidamento dei propri rifiuti a persone che sostano al di fuori dell'ecostazione: da Euro 100,00 a Euro 250,00;
 - conferimento di rifiuti non autorizzato o di rifiuti non differenziati: Euro da 100,00 a 500,00;
 - uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compreso l'utilizzo quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura: Euro da 50,00 a 250,00;
 - spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal servizio pubblico: Euro 300,00;
 - esposizione dei contenitori o dei sacchetti dei rifiuti negli spazi pubblici in giorni diversi o al di fuori degli orari previsti: da Euro 50,00 a Euro 200,00;
 - comportamenti che ostacolano lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti: Euro 100,00;
 - conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che possano arrecare danno ai contenitori: Euro 100,00;
 - conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti: Euro 100,00;
 - combustione di rifiuti: Euro da 200,00 a 500,00;
 - abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (es. bucce, pezzi di carta, sigarette, chewin gum barattoli, bottiglie e simili): Euro da 25,00 a 250,00;
 - spandimento di olio e simili su suolo pubblico o ad uso pubblico: Euro da 25,00 a 500,00;
 - conferimento rifiuti speciali in assenza di convenzione: Euro 250,00;
 - attivazione di raccolta differenziata di rifiuti da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, senza autorizzazione del Comune: Euro 200,00;
 - danneggiamento di attrezzature del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti: Euro 500,00;
 - trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente o disagio per la popolazione: Euro 300,00;
 - introduzione nelle caditoie stradali e/o smaltimento di rifiuti in fognatura: Euro da 50,00 a 500,00;
 - conferimento di rifiuti prodotti in altro Comune: Euro da 100,00 a 500,00.
2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente regolamento è stabilita una sanzione pari a € 100,00.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, a quanto disposto dal D. Lgs. n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 35 - DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 36 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto nel presente documento.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate per qualità ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze, non provenienti da processi produttivi:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- feltri e tessuti non tessuti;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 :

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.